

Assicurazione opzionale **Zermatt Bergbahnen AG**

Condizioni Generali di Assicurazione

Edizione 07.2026

Sommario

<u>1</u>	<u>Informazioni per il cliente</u>	<u>3</u>
<u>2</u>	<u>Prospetto delle prestazioni</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)</u>	<u>6</u>
3.1	Disposizioni comuni al prodotto d'assicurazioni	6
3.2	Disposizioni speciali relative all'assistenza e all'assicurazione	11
	Assistenza nell'area della stazione	11
	Assicurazione Responsabilità Civile Privata	12
	Assicurazione Biglietto	13

A partire dal 1° ottobre 2026, Europ Assistance si chiamerà Redion. Questo cambio di denominazione non ha alcuna conseguenza giuridica (si tratta della stessa società, con lo stesso numero CHE) né alcuna incidenza sugli obblighi dell'assicuratore in qualità di assuntore del rischio e fornitore di servizi.

1 Informazioni per il cliente

Le informazioni per il cliente sottostanti forniscono un prospetto sull'identità dell'assicuratore e sui principali elementi del contratto di assicurazione (art. 3 della Legge federale sui contratti di assicurazione, LCA). Il contenuto e l'estensione dei diritti e degli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo sono determinati esclusivamente dalle Condizioni Generali di Contratto (CGA), dall'informativa sul trattamento dei dati personali e dalla conferma di assicurazione, che insieme costituiscono il contratto di assicurazione).

Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazioni è Europ Assistance (Svizzera) Assurances SA (di seguito l'assicuratore), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, numero di identificazione delle aziende (IDE/UID) CHE-101.333.746, **denominata Redion (Svizzera) Assicurazioni SA a partire dal 1° ottobre 2026**. Per la sua attività, la compagnia di assicurazioni è soggetta alla supervisione dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Per l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore è Generali Assicurazioni Generali SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

Contraente dell'assicurazione

Il contraente del contratto di assicurazione collettiva è la società Zermatt Bergbahnen AG, Schluhmattstrasse 123, 3920 Zermatt, Svizzera. La società stipula il programma assicurativo delle funivie per offrirlo ai propri clienti come prestazione aggiuntiva all'acquisto di un biglietto.

Persona assicurata

La persona assicurata (di seguito denominato "assicurato") è colui che ha sottoscritto con il Contraente tutto o parte del programma di assicurazione al momento dell'acquisto di un biglietto o un abbonamento.

Durata e cessazione dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'assicurazione e cessa quando il biglietto non è più valido, salvo risoluzione anticipata per giusta causa ai sensi della LCA (non sono previsti altri motivi di risoluzione).

Le richieste di risarcimento espresse durante il periodo di validità del contratto di assicurazione si prescrivono dopo cinque anni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'obbligazione.

Ad eccezione dei casi in cui l'assicurazione è automaticamente compresa nel biglietto, l'assicurato che ha optato per tutto o parte del programma assicurativo ha il diritto di revoca, per i contratti di durata pari o superiore a un mese. Tale comunicazione deve essere fatta all'assicuratore per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare l'avvenuta comunicazione tramite un testo. Il diritto di revoca consente al contraente di revocare l'accettazione del contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla suddetta accettazione.

Rischi assicurati ed estensione delle prestazioni

I rischi assicurati e l'ambito della copertura assicurativa derivano dal contratto di assicurazione. La natura dell'assicurazione è quella di un'assicurazione contro i danni per tutte le prestazioni.

L'assicurazione è un'assicurazione complementare ad ogni altra copertura assicurativa esistente a favore dell'assicurato e pertanto può intervenire solo per gli eventuali danni per i quali non è possibile fare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi.

Qualificazione dei prodotti commercializzati

I prodotti dell'assicurazione sono chiamati con i seguenti nomi:

- Skipass Assur (senza assistenza come descritto al punto 2)
- Snow Assist & Snow Assist Plus (con assistenza come descritto al punto 2)

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'assicurato è tenuto a rispettare integralmente i seguenti obblighi di informazione legale o contrattuale e di comportamento:

- Comunicare all'assicuratore il prima possibile, per iscritto, il verificarsi di un sinistro.
- Limitare il più possibile i danni
- Fornire tutte le informazioni utili a determinare le circostanze del sinistro e/o a valutarne le conseguenze.
- Far pervenire all'assicuratore o al suo rappresentante tutti i documenti e le informazioni inerenti alla richiesta di risarcimento, in modo completo e preciso

Questo elenco cita solo gli obblighi più comuni. Altri obblighi sono previsti dalle CGA e dalle LCA.

Condizioni di base applicabili alle prestazioni

L'assicurato deve fornire la conferma della sottoscrizione per poter usufruire delle prestazioni. È quindi molto importante conservare la conferma della sottoscrizione.

In caso di infortunio, le garanzie di assistenza sono valide solo se sul luogo dell'incidente sono intervenuti i servizi di soccorso della stazione sciistica.

Principali casi di esclusione

L'assicurazione non copre:

- Gli eventi in relazione con atti intenzionali e deliberati, la deliberata inosservanza dei divieti ufficiali o una grave negligenza.
- Gli eventi che erano già accaduti al momento della stipula dell'assicurazione, al momento dell'acquisto del biglietto o il cui verificarsi era ampiamente prevedibile per l'assicurato.
- Le malattie, la gravidanza o le lesioni preesistenti già diagnosticate e/o trattate prima dell'acquisto del biglietto che comportavano un rischio di aggravamento improvviso
- Gli eventi derivanti da una decisione amministrativa, di portata collettiva o individuale, presa da uno o più Stati e/o autorità amministrative, come il sequestro di beni, l'internamento, la detenzione, la limitazione della circolazione di beni e/o persone, la sospensione di attività, ecc.
- La pratica dello sci fuoripista (con riserva degli spazi autorizzati dalla stazione sciistica per la pratica dello "sci fuoripista")
- La partecipazione a corse di natura agonistica anche a livello amatoriale
- Gli eventi derivanti da attività professionale o nell'ambito di un contratto retribuito, le competizioni ufficiali organizzate da una federazione sportiva nonché l'allenamento in vista di tali competizioni e la responsabilità civile legata a queste attività
- Le misure e i costi non ordinati o non approvati dall'assicuratore, nonché le misure e i costi la cui presa a carico non è espressamente prevista dalle CGA.

Questo elenco cita solo i casi più comuni di esclusione. Altri casi di esclusione sono previsti dalle CGA e dalla LCA.

Importo e pagamento del premio

L'importo del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata al momento della stipula dell'assicurazione.

Il premio per l'assicurazione deve essere pagato dall'assicurato al momento della stipula. Viene riscosso dal contraente dell'assicurazione.

Se l'assicurato ha sottoscritto tutto o in parte il programma di assistenza in opzione, l'importo del premio è indicato nella conferma di sottoscrizione dell'assicurazione.

Trattamento dei dati personali

L'assicuratore tratta i dati personali in conformità a tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento sono disponibili nella nostra Politica sulla privacy. La versione attuale è disponibile in qualsiasi momento sul sito <https://www.redion.com/ch-fr/>.

2 Prospetto delle prestazioni

Coperture di assistenza e assicurative		Importo massimo assicurato			
		Snow Assist Plus In aggiunta allo Biglietto giornaliero e plurigiornaliero in inverno	Snow Assist In aggiunta allo Biglietto giornaliero e plurigiornaliero in estate	Snow Assist Per abbonamenti stagionali & annuali	SkiPass Assur
Assistenza nell'area della stazione					
Costi di ricerca e soccorso	Per evento	CHF 350	CHF 350	CHF 350	-
Costi di ricerca e ambulanza					
Costi di trasporto in elicottero	Per periodo di assicurazione	Costi effettivi Max. CHF 10'000	Costi effettivi Max. CHF 10'000	Costi effettivi Max. CHF 10'000	-
Spese mediche urgenti					
Rimpatrio sanitario					
Messa a disposizione di un autista	Per evento	CHF 2'500	CHF 2'500	CHF 2'500	-
Indennità per l'accompagnatore	Per evento	CHF 500	CHF 500	CHF 500	
Spese legali	Per evento	CHF 2'500	CHF 2'500	CHF 2'500	-
Responsabilità Civile Privata (RCP)					
Assicurazione Responsabilità Civile Privata nel comprensorio sciistico di Cervinia/ Valtournenche (Italia)	Per evento	CHF 250'000	-	CHF 250'000	-
Assicurazione Biglietto					
Biglietto non utilizzato					
Corsi di sport non usufruiti collegati al biglietto	Per periodo di assicurazione	-	CHF 2'000	CHF 2'000	CHF 2'000
Noleggio di materiale sportivo collegato al biglietto non utilizzato					
Corsi di sport non usufruiti collegati al biglietto	Per periodo di assicurazione	CHF 2'000	-	-	-
Noleggio di materiale sportivo collegato al biglietto non utilizzato					

Disponibilità delle coperture assicurative in base al biglietto o all'abbonamento:

Biglietti / Abbonamenti	Stagione	Varianti assicurative		
Biglietti per lo ski giornalieri e plurigiornalieri	Inverno	-	Snow Assist Plus	Assicurazione Biglietti (*)
IKON PASS / IKON BASE PASS	Inverno	-	Snow Assist Plus	-
Abbonamenti stagionali	Inverno	Snow Assist	-	Skipass Assur
Abbonamenti annuali	Inverno & Estate	Snow Assist	-	Skipass Assur
Biglietti per lo sci estivo	Estate	Snow Assist	-	Skipass Assur
Peak Pass	Inverno & Estate	-	-	Skipass Assur
Abbonamento stagionale per lo sci estivo	Estate	Snow Assist	-	Skipass Assur

* Questa assicurazione è inclusa automaticamente all'acquisto di un biglietto giornaliero o plurigiornaliero durante la stagione invernale (stagione base, alta stagione e pre-stagione); si vedano le CGA «Assicurazione Biglietti Zermatt Bergbahnen AG», Edizione 09.2026.

3 Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

I paragrafi sottostanti presentano:

- Le disposizioni comuni a tutte le prestazioni del prodotto di assicurazione
- Le disposizioni specifiche per alcune prestazioni.

Per conoscere l'ambito e le modalità con cui si esercita una determinata prestazione, si consiglia di verificare nel prospetto di cui sopra se rientra nel contratto di assicurazione stipulato e quindi di prendere visione sia delle disposizioni comuni che delle disposizioni specifiche (se applicabili).

3.1 Disposizioni comuni al prodotto d'assicurazioni

3.1.1 Compagnia di assicurazione

La compagnia di assicurazioni è Europ Assistance (Svizzera) Assurances SA (di seguito l'assicuratore), Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera, numero di identificazione delle aziende (IDE/UID) CHE-101.333.746, **denominata Redion (Svizzera) Assicurazioni SA a partire dal 1° ottobre 2026**. Per la sua attività, la compagnia di assicurazioni è soggetta alla supervisione dell'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

Per l'assicurazione di responsabilità civile, l'assicuratore è Generali Assicurazioni Generali SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera.

3.1.2 Contraente dell'assicurazione

Il contraente del contratto di assicurazione collettiva è la società Zermatt Bergbahnen AG, Schluhmattstrasse 123, 3920 Zermatt, Svizzera. La società stipula il programma assicurativo delle funivie per offrirlo ai propri clienti come prestazione aggiuntiva all'acquisto di un biglietto.

3.1.3 Persona assicurata

La persona assicurata (di seguito denominato "assicurato") è colui che ha sottoscritto con il Contraente tutto o parte del programma di assicurazione al momento dell'acquisto di un biglietto o un abbonamento.

3.1.4 Durata e cessazione dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione entra in vigore alla data di sottoscrizione dell'assicurazione e cessa quando il biglietto non è più valido, salvo risoluzione anticipata per giusta causa ai sensi della LCA (non sono previsti altri motivi di risoluzione).

Le richieste di risarcimento espresse durante il periodo di validità del contratto di assicurazione si prescrivono dopo cinque anni dal verificarsi dell'evento che ha dato origine all'obbligazione.

Ad eccezione dei casi in cui l'assicurazione è automaticamente compresa nel biglietto, l'assicurato che ha optato per tutto o parte del programma assicurativo ha il diritto di revoca, per i contratti di durata pari o superiore a un mese. Tale comunicazione deve essere fatta all'assicuratore per iscritto o con qualsiasi altro mezzo che permetta di provare l'avvenuta comunicazione tramite un testo. Il diritto di revoca consente al contraente di revocare l'accettazione del contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla suddetta accettazione.

3.1.5 Copertura dell'assicurazione

Rischi assicurati ed estensione dell'assicurazione

I rischi assicurati e l'ambito della copertura assicurativa derivano dal contratto di assicurazione. La natura dell'assicurazione è quella di un'assicurazione contro i danni per tutte le prestazioni.

L'assicurazione è un'assicurazione complementare ad ogni altra copertura assicurativa esistente a favore dell'assicurato e pertanto può intervenire solo per gli eventuali danni per i quali non è possibile fare una richiesta di risarcimento nei confronti di terzi.

Qualificazione dei prodotti commercializzati

I prodotti dell'assicurazione sono chiamati con i seguenti nomi:

- Skipass Assur (senza assistenza come descritto al punto 2)
- Snow Assist & Snow Assist Plus (con assistenza come descritto al punto 2)

Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per l'intera area sciistica della stazione che emette un biglietto o un abbonamento coperto dall'assicurazione (Zermatt, Cervinia, Valtournenche).

3.1.6 Obblighi generali in caso di sinistro

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

L'assicurato è tenuto a rispettare integralmente i seguenti obblighi di informazione legale o contrattuale e di comportamento:

- Comunicare all'assicuratore il prima possibile, per iscritto, il verificarsi di un sinistro.
- Limitare il più possibile i danni
- Fornire tutte le informazioni utili a determinare le circostanze del sinistro e/o a valutarne le conseguenze.
- Far pervenire all'assicuratore o al suo rappresentante delegato tutti i documenti e le informazioni inerenti alla richiesta di risarcimento, in modo completo e preciso, in particolare:
 - o La conferma della sottoscrizione
 - o L'originale dei giustificativi delle spese per le quali si richiede il rimborso
 - o Il modulo compilato della dichiarazione del sinistro
 - o I certificati medici (in caso di malattia o infortunio)
 - o I dati bancari dell'assicurato.

Per il rimborso delle prestazioni di assistenza

L'assicurato deve innanzitutto denunciare il sinistro all'assicurazione esistente. In seguito può inviare all'assicuratore l'estratto conto finale dell'assicurazione principale per far valere il diritto alle prestazioni assicurative non coperte dall'assicurazione principale.

- Cittadini dell'Unione Europea, dell'EFTA e del Regno Unito:

Prima di presentare una richiesta di risarcimento all'assicuratore, i cittadini dell'Unione Europea/EFTA e del Regno Unito sono invitati a contattare l'Istituzione comune LAMal. Questa istituzione agirà al posto dell'assicurazione nazionale del beneficiario:

Istituzione comune LAMal

Industriestrasse 78, CH-4600 Olten, Svizzera

www.kvg.org - info@kvg.org

Tel: +41 32 625 30 30

Una volta ricevuto il conteggio delle prestazioni dall'Istituzione Comune LAMal, il beneficiario può presentare una richiesta di risarcimento all'assicuratore.

- **I cittadini di altri Paesi** dovranno chiarire la situazione con l'assicuratore principale del loro Paese di residenza e con il fornitore di cure. Una volta in possesso di una determinazione o di una dichiarazione finale da parte dell'assicuratore principale, i beneficiari possono presentare la loro richiesta all'assicuratore.

Se il sinistro è avvenuto a seguito di una malattia o di un infortunio, l'assicurato deve provvedere ad esonerare dal segreto medico i medici che lo hanno in cura nei confronti dell'assicuratore.

In caso di notifica tardiva di un sinistro, l'assicuratore non sarà responsabile delle prestazioni che non possono essere realizzate in tempo utile.

Gli accordi particolari, cioè quelli non disciplinati dalle presenti CGA, sono validi solo se sono stati approvati per iscritto o in forma di testo dall'assicuratore.

Dati di contatto in caso di sinistro

L'assicuratore è a disposizione dell'assicurato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.

Telefono	+41 (0) 22 939 22 32
Online	https://ski-ch.eclaims.europ-assistance.com/home
Indirizzo	Europ Assistance / Redion Svizzera Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon, Svizzera

Violazione degli obblighi

In caso di violazione dell'obbligo di notifica, informazione o invio dei documenti richiesti, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre o rifiutare le prestazioni, a meno che l'assicurato non dimostri che il suo comportamento colposo non ha influito sul verificarsi del danno e sulla sua rilevanza.

Accettazione delle CGA e comunicazione

La comunicazione con l'assicurato avviene sotto la responsabilità del contraente. Il contraente deve in particolare inviare le CGC all'assicurato e informarlo sui punti principali del contratto.

Con la sottoscrizione dell'assicurazione, l'assicurato conferma di aver ricevuto, letto e compreso le presenti CGA.

3.1.7 Esclusioni generali

- Le seguenti esclusioni si applicano a tutte le prestazioni dell'assicurazione:
- Gli eventi che erano già verificati al momento della stipula dell'assicurazione, al momento dell'acquisto del biglietto o il cui verificarsi era ampiamente prevedibile per l'assicurato
- L'utilizzo di una pista aperta senza biglietto corrispondente
- Le malattie, la gravidanza o lesioni preesistenti già diagnosticate e/o trattate prima dell'acquisto del biglietto che comportano un rischio di aggravamento improvviso
- Il tentativo di suicidio, il suicidio o l'autolesionismo
- Gli eventi in relazione con atti intenzionali e deliberati, la deliberata inosservanza dei divieti ufficiali o una grave negligenza
- Gli eventi legati alla commissione effettiva o tentata di una violazione intenzionale
- Le pandemie, le epidemie o le quarantene nel paese di residenza nel paese di residenza o all'estero
- Eventi legati a circostanze eccezionali (attentati terroristici, scioperi, eruzioni vulcaniche, terremoti, incendi) che si verificano in Svizzera o in un paese confinante
- Eventi derivanti da una guerra, da atti assimilabili a una guerra, da disordini civili, da rivoluzioni o da rivolte
- Le conseguenze di incidenti con sostanze atomiche, biologiche o chimiche in Svizzera o in un paese limitrofo
- Gli eventi derivanti da una decisione amministrativa, di portata collettiva o individuale, presa da uno o più Stati e/o autorità amministrative, come il sequestro di beni, l'internamento, la detenzione, la limitazione della circolazione di beni e/o persone, la sospensione di attività, ecc.
- Cancellazione totale o parziale o interruzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'organizzatore.
- Le misure e i costi non ordinati o non approvati dall'assicuratore, nonché le misure e i costi la cui presa a carico non è espressamente prevista dalle CGA
- Le spese relative alla franchigia prevista da una cassa malattia o da qualsiasi altro ente previdenziale
- Gli eventi derivanti da attività professionale o nell'ambito di un contratto retribuito, le competizioni ufficiali organizzate da una federazione sportiva nonché l'allenamento in vista di tali competizioni e la responsabilità civile legata a queste attività

- Pratica di sport alpini fuori pista (con riserva delle aree autorizzate dalla stazione sciistica per la pratica del "fuori pista")
- La partecipazione a corse di natura agonistica anche a livello amatoriale
- Uso errato o improprio del biglietto
- I fatti realizzati nell'ambito di un'attività professionale.

3.1.8 Importo e pagamento del premio

L'importo del premio dipende dai rischi assicurati e dalla copertura concordata al momento della stipula dell'assicurazione.

Il premio per l'assicurazione deve essere pagato dall'assicurato al momento della stipula. Viene riscosso dal contraente dell'assicurazione.

Se l'assicurato ha sottoscritto tutto o in parte il programma di assistenza in opzione, l'importo del premio è indicato nella conferma di sottoscrizione dell'assicurazione.

3.1.9 Definizioni

Infortunio: danno causato da un evento repentino e involontario al corpo umano causato da una causa esterna straordinaria che comporta l'incapacità di usufruire del biglietto.

Conferma della sottoscrizione: si tratta, in primo luogo, del biglietto che fa riferimento alla sottoscrizione o al beneficio dell'assicurazione o, in mancanza di questi, a un altro documento che attesti la sottoscrizione o il beneficio di tale assicurazione.

Area della stazione: si tratta di un'area montana gestita dove è possibile praticare sport alpini, dotata di un sistema di impianti di risalita. Comprende almeno un complesso di piste da sci per la stagione invernale e una stazione. È caratterizzata da un accesso riservato ai detentori di un pass che consente di utilizzare tutte o parte delle piste aperte di pertinenza dell'area della stazione.

Domicilio: si tratta del luogo di abitazione principale e abituale dell'assicurato.

Biglietto: si tratta di un biglietto (o di uno skipass o di un abbonamento agli impianti di risalita) che dà accesso ad almeno un'area della stazione che emette gli biglietti situata almeno in parte in Svizzera e per la quale l'assicurato beneficia interamente o parzialmente dell'assicurazione. Il biglietto deve essere valido per un determinato periodo di tempo.

Fuori-pista: le zone non accessibili per gravitazione e/o che non sono indicate e attrezzate dalla stazione sciistica come aperte alla pratica di uno sport alpino.

Malattia: alterazione della salute fisica, mentale o psicologica che non è dovuta a un infortunio e che comportano l'impossibilità di beneficiare del pacchetto.

Periodo di assicurazione: dalla data di stipula dell'assicurazione fino al termine della validità del biglietto, salvo disdetta anticipata per giusta causa ai sensi della LCA.

Persona accompagnante: è la persona che rimane al capezzale dell'assicurato.

Pista aperta: sono le piste di pertinenza della stazione, comprese le aree autorizzate dalla stazione per la pratica del "fuori pista".

Parente: partner, figli, genitori, fratelli, sorelle, nonni, nipoti, suoceri e figli del partner dell'assicurato.

Sport alpino: indica uno sport che può essere praticato nell'area di pertinenza della stazione e che richiede l'utilizzo degli impianti di risalita della stazione.

3.1.10 Sanzioni internazionali

L'assicuratore e Generali non forniranno coperture, pagamenti, servizi o altre prestazioni se ciò potesse esporla a sanzioni, divieti o restrizioni in applicazione di risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito, della Francia o della Confederazione Svizzera. Inoltre, l'assicuratore e Generali non effettueranno alcun pagamento in dollari americani.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito <https://www.redion.com/international-regulatory-information/>.

In deroga a qualsiasi altra disposizione, i seguenti paesi e territori saranno esclusi dalla copertura: Bielorussia, Corea del Nord, Iran, Federazione Russa, Regione di Crimea, Regione di Donetsk, Regione di Kherson, Regione di Luhansk, Regione di Zaporizhia e Siria.

3.1.11 Esenzione di responsabilità in caso di forza maggiore

L'assicuratore e Generali non possono essere ritenuti responsabili per la mancata erogazione di prestazioni derivante da cause di forza maggiore, quali paesi in stato di guerra o guerra civile, palese instabilità politica o sommosse popolari in corso, rivolte, atti di terrorismo, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione di persone e merci, scioperi, esplosioni, disastri naturali, eruzioni vulcaniche, disintegrazione del nucleo atomico, epidemie, pandemie o qualsiasi altro caso di forza maggiore.

3.1.12 Trattamento dei dati personali

L'assicuratore e Generali trattano i dati personali in conformità a tutte le disposizioni applicabili della legislazione sulla protezione dei dati.

Informazioni dettagliate sul trattamento sono disponibili nella nostra Politica sulla privacy. La versione attuale è disponibile in qualsiasi momento al sito <https://www.redion.com/ch-fr/>.

3.1.13 Foro giudiziario

La presente assicurazione è soggetta alla legge svizzera. I tribunali del domicilio svizzero del contraente o dell'assicurato, nonché i tribunali della sede legale dell'assicuratore, sono competenti per tutte le richieste di risarcimento derivanti dalla presente assicurazione.

3.1.14 Basi giuridiche aggiuntive

Sono inoltre applicabili le disposizioni della Legge Federale Svizzera sui Contratti di Assicurazione (LCA), del Codice di Procedura Civile (CPC), del Codice delle Obbligazioni (CO) e di ogni altra legge o regolamento pertinente.

3.2 Disposizioni speciali relative all'assistenza e all'assicurazione

Assistenza nell'area della stazione

1. Eventi assicurati

L'assicuratore garantisce all'assicurato una copertura di assistenza per gli infortuni che si verificano sulle piste aperte e che richiedono l'intervento dei soccorsi della stazione, o all'interno dei bagni termali, a condizione che l'ingresso ai bagni sia compreso nel biglietto.

2. Prestazioni assicurate

Costi di ricerca e soccorso

L'assicuratore contribuirà alle spese per le operazioni di ricerca e salvataggio sulle piste aperte (o presso le terme collegate al biglietto) effettuate dai servizi di salvataggio della stazione, fino all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni al punto 2.

Possono essere rimborsate solo le spese fatturate da un organismo ufficialmente riconosciuto per queste attività.

Costi di trasporto

L'assicuratore assume i costi di trasporto in ambulanza o in elicottero dalle piste aperte (o dalle terme collegate al biglietto) fino al centro ospedaliero più vicino in Svizzera, fino all'importo indicato nella prospetto delle prestazioni al punto 2.

Spese mediche urgenti

L'assicuratore assume solo le spese mediche urgenti in Svizzera fino all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni al punto 2, a condizione che non siano coperte da un'assicurazione sanitaria o contro gli infortuni privata o pubblica.

Costi di rimpatrio sanitario

L'assicuratore assume le spese effettive di rimpatrio sanitario della persona assicurata al suo domicilio, a condizione che la persona assicurata abbia fatto ricorso a cure mediche d'urgenza in loco ai sensi della copertura delle spese mediche urgenti di cui al punto 3.2.2.

Messa a disposizione di un autista

L'assicuratore mette a disposizione dell'assicurato un autista per il rimpatrio del suo veicolo se l'assicurato è nell'incapacità di guidarlo a causa di un evento assicurato.

Indennizzo per una persona accompagnante

Se una persona accompagnante rimane al capezzale dell'assicurato in seguito ad un evento assicurato, l'assicuratore rimborserà le seguenti voci in proporzione alla durata della permanenza, ma fino all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni al punto 2:

- Biglietto non utilizzato
- I corsi di sport non usufruiti
- Il noleggio di materiale sportivo non utilizzato

Spese legali

L'assicuratore garantisce la copertura se, a seguito di un evento assicurato ai sensi dell'art. 3.2.1, l'assicurato è parte di un procedimento penale o civile. L'assicuratore si fa carico delle spese legali, degli onorari e delle spese di un avvocato o di qualsiasi altra persona adeguatamente qualificata autorizzata a rappresentare l'assicurato in giudizio dalla legge applicabile al procedimento ("spese legali"), fino all'importo indicato nel prospetto delle prestazioni al punto 2.

3. Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali e alle condizioni di base per le prestazioni assicurative, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- L'organizzazione e il pagamento del trasporto per disturbi minori che possono essere trattati in loco e che non impediscono all'assicurato di usufruire del suo biglietto.
- I costi relativi ad ausili medici e protesi (in particolare protesi dentali, auditive e ortopediche)
- Il costo di un check-up sanitario
- Le cure dentali e le patologie della mascella, al di fuori delle cure dentali di emergenza
- Le spese mediche e/o spese ospedaliere relative a un trattamento diagnosticato, pianificato o cominciato dall'assicurato prima della partenza
- Spese di ottica (ad esempio occhiali o lenti a contatto).
- Spese legali e danni in relazione a crimini o reati che la persona assicurata ha commesso o tentato di commettere intenzionalmente. Questa esclusione non si applica alle spese legali in caso di legittima difesa o di stato di emergenza, o in caso di sospensione del procedimento o di assoluzione, a condizione che alla persona assicurata non siano stati addebitati costi, danni o corrispettivi a favore dell'attore o di terzi.
- Spese legali e danni relativi alla difesa da richieste di risarcimento per responsabilità civile extracontrattuale
- Spese legali e danni per i quali un terzo o una compagnia di assicurazione è responsabile o debitore
- Spese dei tribunali arbitrali o spese legali e danni relativi a procedimenti arbitrali.
- Onorari e spese notarili
- Spese di esecuzione, ad eccezione delle spese di ingiunzione di pagamento, di annullamento dell'opposizione, di esecuzione di pignoramenti e di rinvio a giudizio.

Assicurazione Responsabilità Civile Privata

Versione originale

In caso di divergenze nell'interpretazione o nella traduzione del presente documento, fa stato soltanto la versione originale in tedesco.

1. Persona assicurata

La persona assicurata (di seguito denominata «l'assicurato») è la persona che possiede un biglietto valido, acquistato presso il contraente dell'assicurazione, per il comprensorio sciistico di Cervinia/Valtournenche (Italia). Inoltre, la copertura assicurativa è limitata alla pratica di attività sportive invernali a titolo non professionale.

2. Campo di validità territoriale

L'assicurazione è valida esclusivamente sulle piste del comprensorio sciistico di Cervinia/Valtournenche (Italia).

3. Durata e fine dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia e termina in base alla data di validità del biglietto.

4. Copertura sussidiaria

La copertura assicurativa sussiste esclusivamente a condizione che le pretese di responsabilità civile non siano già assicurate altrove (ad esempio tramite un'assicurazione responsabilità civile privata).

5. Coperture e prestazioni assicurate

In caso di pretese nei confronti di un assicurato in virtù delle disposizioni sulla responsabilità civile, Generali garantisce la copertura assicurativa nei casi seguenti:

- **Danni alle persone:** morte, ferimento o altri danni alla salute di terzi;
- **Danni alle cose:** distruzione, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi;
- **Danni patrimoniali:** danni finanziari imputabili ad un danno corporale o materiale assicurato;
- **Danni ad animali:** morte, ferimento o altri danni alla salute di animali appartenenti a terzi, nonché la loro perdita.

La responsabilità civile privata protegge il patrimonio dell'assicurato da eventuali pretese di responsabilità civile avanzate da terzi. È valida per i suddetti danni causati nel corso della durata del contratto. Essa comprende:

- a) il pagamento di pretese fondate;

b) la difesa contro pretese non fondate.

6. Prestazioni assicurate

Le prestazioni di Generali, comprese tutte le prestazioni accessorie, quali ad esempio, interessi di mora, spese legali, giudiziarie e di prevenzione dei danni, sono calcolate per ogni sinistro fino a concorrenza di CHF 250'000.-

.-

Se più danni sono imputabili alla stessa causa, essi sono considerati come un solo sinistro, anche in presenza di più persone lese.

7. Franchigia

In caso di sinistro, l'assicurato deve sostenere una franchigia di CHF 500.- per evento.

8. Esclusioni

In aggiunta all'articolo 7 «Esclusioni generali», non sono assicurati:

- le pretese per danni subiti dall'assicurato stesso o da una persona che convive con lui nella stessa economia domestica, nonché da danni alle cose appartenenti a una di queste persone;
- le pretese per danni a cose su cui o con cui una persona assicurata lavora nell'esercizio della sua professione principale o secondaria o svolge qualsiasi altra attività remunerata;
- le pretese per danni a cose che una persona assicurata ha rubato o di cui si è appropriata senza averne diritto;
- la responsabilità civile in qualità di detentore o utilizzatore di
 - o veicoli a motore, dei relativi rimorchi o veicoli trainati;
 - o aerei;
 - o natanti;se per tali veicoli la legge svizzera impone la stipulazione di un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- le pretese per danni a veicoli utilizzati o custoditi dall'assicurato;
- le pretese per danni a cose prese in locazione o in prestito;
- le pretese per danni il cui verificarsi era da attendersi con grande probabilità o era stato implicitamente ammesso;
- le pretese per danni legati alla trasmissione di malattie contagiose, nonché a epidemie e pandemie;
- le pretese per danni derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);
- le pretese per danni alla selvaggina e alle coltivazioni.

Assicurazione Biglietto

1. Eventi assicurati

L'assicuratore garantisce la copertura quando la persona assicurata è nell'incapacità di beneficiare del suo biglietto a seguito dei seguenti eventi:

- **Infortunio, malattia o decesso dell'assicurato**
- **Infortunio, malattia o decesso di un parente**
- **Condizioni meteorologiche:** la copertura assicurativa si applica qualora il funzionamento degli impianti di risalita nel comprensorio sciistico di Zermatt risulti impossibile o non possa essere ragionevolmente richiesto a causa di una tempesta, di un rischio di valanghe o di nevicate eccessive. Tale evento è soggetto a comunicazione ufficiale da parte della Zermatt Bergbahnen AG.

Stagione base e Stagione alta (quando sono aperti i settori di Sunnegga-Rothorn, Gornergrat e Matterhorn Glacier Paradise): la copertura assicurativa si applica quando sono aperte meno di due delle seguenti stazioni di montagna, dotate di accesso alle piste:

- Trockener Steg nel settore Matterhorn Glacier Paradise
- Riffelberg nel settore Gornergrat

- Blauherd nel settore del Rothorn

Stagione bassa : durante la bassa stagione, quando è aperto solo il settore del Matterhorn Glacier Paradise, la copertura assicurativa si applica solo nel caso in cui l'utilizzo delle piste in tale settore sia completamente sospeso. Non vi è copertura assicurativa quando la stazione di montagna Matterhorn Glacier Paradise è accessibile tramite le piste o quando la seggiovia del Furggsattel è in funzione.

Stagione estiva : durante la stagione estiva, nel corso della quale è aperto solo il comprensorio sciistico estivo Matterhorn Glacier Paradise, la copertura assicurativa si applica ai biglietti sciistici estivi qualora l'utilizzo delle piste in tale settore sia completamente sospeso

Skipass international : le condizioni sopra menzionate si applicano alla parte del comprensorio sciistico di Zermatt inclusa nel biglietto internazionale. Qualora l'accesso al comprensorio sciistico di Cervinia/Valtournenche da Zermatt risulti impossibile a causa delle condizioni meteorologiche, in caso di vento forte, pericolo di valanghe o nevicate eccessive, il titolare ha diritto a un rimborso proporzionale della quota di costo corrispondente a Cervinia/Valtournenche. Tale condizione è valida a condizione che l'indisponibilità sia dovuta a restrizioni legate alle condizioni meteorologiche e non corrisponda a un funzionamento parziale comunicato in anticipo all'inizio o alla fine della stagione. Il rimborso viene effettuato proporzionalmente per ogni giorno interessato e corrisponde alla differenza tra il biglietto internazionale e il biglietto di Zermatt.

Restrizioni: un funzionamento parziale annunciato in anticipo all'inizio o alla fine della stagione non è considerato un evento assicurato (orari ufficiali).

2. Prestazioni assicurate

L'assicuratore rimborserà alla persona assicurata le seguenti voci, pro rata temporis, ma entro il limite dell'importo massimo indicato al punto 2

- Il biglietto non utilizzato
- I corsi sportivi non usufruiti collegati al biglietto
- Il noleggio di materiale sportivo collegato al biglietto non utilizzato

3. Esclusioni

Oltre alle esclusioni generali e alle condizioni di base per le prestazioni assicurative, si applicano le seguenti esclusioni specifiche:

- Quando un biglietto è stato utilizzato. I rimborsi vengono effettuati solo per i biglietti non utilizzati
- Eventi legati alle condizioni meteorologiche per i biglietti Peak Pass e gli abbonamenti stagionali e annuali.